



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO

Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa [REDACTED] in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto Mutuo, trattenuta in decisione all'udienza del 19/09/2018 e vertente

TRA

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. DI NARDO MAURIZIO giusta procura in calce all'atto di citazione.

Attore

E

[REDACTED] SPA (c.f. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED] giusta mandato espresso su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

CONCLUSIONI

Come da verbale di udienza di precisazione, atti introduttivi del giudizio e scritti in corso di causa, che qui abbiansi integralmente ripetute e trascritte.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale [REDACTED]



[REDACTED] deducendo di aver stipulato in data 3 ottobre 2007 un contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria a tasso fisso dell'importo di €.78.900,00 da rimborsare nell'arco di 30 anni mediante n. 360 rate mensili, con pattuizione ed applicazione di interessi usurari, come accertato dal proprio consulente tecnico, *“con conseguente nullità assoluta delle clausole determinative degli interessi, a qualunque titolo promessi o versati, in essi presenti, di guisa che il mutuo trasformato, ex art.1815 II comma c.c., da oneroso in gratuito comporta l'obbligo dell'odierna Banca convenuta alla restituzione dell'intera quota indebitamente acquisita a titolo d'interesse; per altro verso i tassi relativi al tasso di mora (TM) e al tasso annuo effettivo globale (TAEG) risultano indeterminati, con conseguente sostituzione, ai sensi dell'art. 117 TUB del tasso convenzionale con il tasso BOT.”*

Ha formulato, dunque, le seguenti conclusioni:

“In via principale

Accertare e dichiarare la nullità parziale del Mutuo a Tasso fisso a rogito del notaio Dott. Fabio Scarpetta N. Rep [REDACTED]/ Racc. [REDACTED] di originari Euro 78.900,00 e per l'effetto della dedotta pattuizione usuraria, dichiararne, ex art. 1815 comma 2 c.c., la relativa gratuità;

conseguentemente, in via principale e nel merito, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti dell'odierno giudizio, imputando i pagamenti effettuati tempo per tempo dall'istante a deconto del solo capitale prestato ed affermare che la parte mutuataria è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato, alle scadenze pattuite nell'originario piano di ammortamento come ricalcolato, previa espunzione, rata per rata, della quota interessi e di ogni vietato effetto anatocistico e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme da questo eventualmente corrisposte in eccedenza rispetto al capitale erogato;

In subordine

- Accertata e dichiarata la nullità delle condizioni economiche applicate nell'operazione di finanziamento di cui al richiamato rapporto di mutuo ipotecario a causa dell'indeterminatezza ovvero indeterminabilità degli interessi di mora del Taeg pattuiti;

conseguentemente, in via subordinata e nel merito:



- determinare l'effettivo dare-avere tra l'istante e la parte convenuta, previa applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB -ovvero, in subordine, il tasso legale - e tenendo conto dei pagamenti tempo per tempo effettuati dall'attrice previa espunzione rata per rata, della maggior quota interessi addebitata anche in forza dell'eventuale applicazione degli interessi di mora ed affermare che la parte istante è tenuta alla restituzione del solo residuo capitale prestato, maggiorato degli interessi determinati ex art.117 TUB -ovvero dal tasso legale - alle scadenze pattuite nell'originario piano d'ammortamento e condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attore, degli importi eventualmente versati in eccedenza rispetto al totale del capitale e degli interessi così come rideterminati;", con il favore delle spese di lite.

La convenuta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

Nel corso del processo è stata espletata una CTU.

All'udienza del 19/09/2018 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti medesime dei termini previsti dall'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attrice avanzata in via principale è infondata per le assorbenti ragioni che seguono.

Le istanze di parte attorea si fondano, come detto, sul fatto che gli interessi pattuiti al momento della conclusione del contratto di mutuo supererebbero il tasso soglia anti - usura in vigore all'epoca, con conseguente gratuità del finanziamento, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.. La tesi è stata supportata da una consulenza stragiudiziale.

Intanto, occorre evidenziare che l'operazione di calcolo che cumula, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la



quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché.

Nel caso di specie, devono condividersi le corrette conclusioni cui è pervenuto il nominato c.t.u. il quale, ha proceduto all'espletamento dell'incarico conferitogli tenendo in debita considerazione le disposizioni di legge, i consolidati orientamenti espressi dalla Suprema Corte in materia e le istruzioni della Banca d'Italia.

Segnatamente il fiduciario ha rilevato che il tasso praticato alla stipula è stato pattuito nei limiti di legge, al di sotto dei tassi soglia in materia di usura (cfr. elaborato dott.ssa [REDACTED], da intendersi qui integralmente riportato e trascritto).

Pertanto, non vi è stato alcun superamento del tasso soglia.

Consegue il rigetto delle domande suindicate.

Quanto alla domanda subordinata, il fiduciario ha invece riscontrato che *“dalla lettura del contratto di mutuo si evince però una chiara nullità della clausola di determinazione dell'ISC, poiché quello dichiarato nell'atto stesso è inferiore al TAEG verificato e dal CTU ricalcolato. Ciò comporta la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale nella misura di quanto previsto al comma 7 dello stesso articolo: “sostituzione con tasso nominale minimo e di quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive.”*”.



All'esito degli ulteriori e condivisibili chiarimenti resi dall'ausiliare in data 21.11.17, deve rimodularsi il piano di ammortamento del mutuo, sostituendo il tasso effettivo con quello suindicato come determinato dal CTU all'ultimo punto delle conclusioni dell'elaborato peritale, con condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 19.352,24, maturata e percepita sino al 30.6.17.

Peraltro, andrà scomputa dalle rate non scadute la somma di euro 26.222,17.

Sulla somma di euro 19.352,24 competono gli interessi legali, dalla data di notifica dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo.

La soccombenza reciproca induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

Parimenti gli oneri dell'espletata CTU, liquidati come da separato provvedimento in data odierna, devono essere posti definitivamente a carico di ognuna delle parti nella misura di ½.

P.Q.M.

il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) determina l'effettivo dare-avere tra le parti come da rimodulazione del piano di ammortamento determinato dal CTU all'ultimo punto delle conclusioni dell'elaborato peritale, da intendersi qui ritrascritto;
- 2) condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'istante della somma di euro 19.352,24, maturata e percepita sino al 30.6.17, oltre interessi legali come da motivazione;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) spese di lite integralmente compensate;
- 5) pone le spese della c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di ognuna delle parti nella misura di ½..

Vasto 18/12/2018

Il Giudice

(dott.ssa [REDACTED])

